



Decreto dell'Amministratore Unico n. 3 del 30.12.2025

BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 - DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011 – LINEE PROGRAMMATICHE DI INDIRIZZO GENERALE 2026 - 2027 – 2028 – APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

- con Legge Regionale n. 22 del 20 maggio 2014 è avvenuto il *“Riordino delle funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e riforma degli Enti regionali operanti nel settore”*;
- ai sensi dell'art. 6 della Legge 20 maggio 2014 n. 22 e s.m.i., *“Gli enti regionali per la casa denominati Istituti autonomi case popolari (IACP) sono trasformati in Agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA)”*;
- con Legge Regionale n. 42 del 31 dicembre 2024 è stata istituita l'Arca Sveva Ofantina, al pari delle altre Agenzie, ente regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria, contabile e tecnica;
- la Legge Regionale n. 22/2014, come modificata con L.R. n. 42/2024, ha stabilito che *“Nelle more del raggiungimento della piena autonomia gestionale e finanziaria e comunque non oltre il 1° gennaio 2026, l'ARCA Puglia provvede alla predisposizione di tutti gli atti necessari, in particolare dello Statuto e dei regolamenti di funzionamento, nonché all'individuazione della prima struttura tecnico amministrativa mediante il supporto in tutte le sue attività di ARCA Puglia Centrale e ARCA Capitanata, le quali forniscono i propri servizi gestionali, amministrativi, contabili e di ulteriore natura necessaria, ivi compreso il personale”*;
- la Giunta Regionale, con deliberazione del 19 giugno 2025 n. 866, ha proceduto ad approvare lo statuto di Arca Sveva Ofantina;
- con Decreto dell'Amministratore Unico n. 1 del 14.11.2025 è stato adottato lo Statuto di Arca Sveva Ofantina;

Considerato che

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, avente per oggetto *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”*, a conclusione del periodo di sperimentazione, ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità;
- l'art. 8 - *“La programmazione”* del vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata dell'Agenzia, così come modificato e integrato dal Decreto dell'Amministratore Unico di Arca Puglia Centrale n. 101 del 30/12/2021 e fatto proprio per Arca Sveva Ofantina con proprio Decreto n. 2 del 14.11.2025 stabilisce che:
“1. La programmazione rappresenta il processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Agenzia e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri.

2. *L'Amministratore Unico, quale organo di indirizzo e di controllo, è soggetto titolare della programmazione in conformità alla normativa vigente riferita al D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. nonché allo Statuto dell'Agenzia.*
3. *Partecipano alla programmazione l'Amministratore Unico, il Direttore, i Dirigenti, le Associazioni ed altri Enti in conformità alle norme contenute nello Statuto dell'Agenzia e nei Regolamenti attuativi dello stesso.*
4. *Costituisce strumento della programmazione degli Enti strumentali il DEFR che la Regione Puglia dovrà definire in coerenza con il principio contabile esplicitato nel presente art. e con le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011.*
5. *Gli Enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le Regioni) o nel DUP (gli Enti Locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.*
6. *Costituiscono strumenti della programmazione degli Enti strumentali in contabilità finanziaria:*
- a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell'Ente capogruppo;*
 - b) il Bilancio di previsione almeno triennale;*
 - c) il Bilancio gestionale o il Budget di gestione, cui sono allegati:*
 - il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di previsione;*
 - il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di previsione;*
 - d) le variazioni di bilancio;*
 - e) il piano degli indicatori di bilancio (se l'Ente appartiene al settore delle Amministrazioni Pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).*
7. *Il Rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 D.Lgs. n. 118/2011, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, conclude il sistema di bilancio degli Enti strumentali in contabilità finanziaria.*
8. *Con riferimento agli strumenti di programmazione, gli stessi sono redatti nel rispetto del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii.) e sono propedeutici all'individuazione, da parte della Regione Puglia, degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale stabilendo le forme e i modi della partecipazione degli Enti strumentali all'elaborazione dei suddetti piani e programmi".*

Dato atto che:

i contenuti della programmazione sono riportati nelle linee programmatiche di indirizzo generale – gestione Amministratore Unico per il periodo 2026/2028, ai sensi del combinato disposto del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n.4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e l'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2014, allegate al presente decreto al n. 1);

Ritenuto necessario approvare le linee programmatiche 2026/2028 elaborate sulla base dei principi previsti dalla normativa vigente;

TANTO PREMESSO

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'ARCA Sveva Ofantina;

Con i poteri di cui alla Legge Regionale n.22/2014 e s.m.i.

COSÌ DECRETA

1. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente decreto unitamente all'allegato;

2. di adottare le linee programmatiche di indirizzo generale dell'Arca Sveva Ofantina–Gestione Amministratore Unico, per il periodo 2025/2027, ai sensi del combinato disposto del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n.4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) e l'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2014, per il periodo 2025/2027 (allegato n. 1);
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di darne rapida attuazione.

F.to L'Amministratore Unico
Avv. Pietro Augusto de Nicolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993